



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DECRETO SINDACALE

N. 24 del 10/12/2024

OGGETTO: Nomina Capo di Gabinetto del Sindaco con contratto subordinato a tempo determinato di diritto pubblico

IL SINDACO

VISTE

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31/07/2023, avente ad oggetto “**Piano Triennale Fabbisogno Personale - Triennio 2023 -2025 – Deliberazioni Commissariali con i poteri della G.C. n. 46/2023 e 54/2023 – Modifica Tabella A - APPROVAZIONE**”, di previsione, tra l’altro, della dotazione organica dell’Ufficio di Staff del Sindaco;

la Deliberazione di G.C. n. 137 del 21/08/2024 avente ad oggetto “Piano Triennale Fabbisogno Personale - Triennio 2024 -2026 – Deliberazioni di Giunta Comunale n.15/2024 n. 53/2024 e n. 101/2024 - Modifica Tabella A – APPROVAZIONE”, di conferma, tra le altre, dell’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Funzionario servizi amministrativi /contabile – Area dei Funzionari e delle .E.Q. (ex ctg. D) con funzioni di Capo di Gabinetto(ex art. 90 D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.);

VISTO

il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2024 con particolare riferimento all’art. 7, laddove disciplina l’organizzazione degli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica;

VISTO

l’Avviso Pubblico (prot. n. 65801 del 18/09/2024), pubblicato sul sito web istituzionale, sul Portale di Reclutamento InPA ed all’Albo Pretorio, giusta referta atto n. 2850 in data 18/09/2024, instaurativo della procedura idoneativa – ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - per l’assunzione di n. 1 (uno) Funzionario servizi amministrativi /contabile – Area dei Funzionari e delle .E.Q. (ex ctg. D), da destinare al Gabinetto del Sindaco, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno;

VISTI

i verbali n. 1 del 07/11/2024 (recante prot. n. 83725 del 29/11/2029) e n. 2 del 08/11/2024 (recante prot. n. 83735 del 29/11/2024) relativi allo svolgimento del colloquio dei candidati partecipanti alla predetta procedura ed al conseguente esito conclusivo;

VISTO

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all’art. 90;

- VISTO** il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”*;
- VISTE** le circolari emanate del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, n. 6 del 04/12/2014 e n. 4 del 10/11/2015;
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al comparto Funzioni Locali – triennio 2019 - 2021, personale NON dirigenziale;
- RICHIAMATO** l’orientamento della giurisprudenza contabile che ha già avuto modo di analizzare l’istituto di cui all’ art. 90 TUEL con le ***deliberazioni Piemonte/312/2013/SRCPIE/PAR, Campania 155/2014/PAR e Lombardia/292/2015/PAR***. In particolare è stato affermato, tra gli altri principi, il carattere fiduciario della selezione del personale, da individuare *“intuitu personae”* sottolineando, in ogni caso, che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l’accesso dall’esterno (**cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004**: *«Il comando normativo dell’art. 90 non permette, peraltro, di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale ... la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione»*);
- CONSIDERATO** altresì che, sulla base della giurisprudenza contabile consolidata, (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Toscana, deliberazione n. 5 del 18/02/2008 e Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 37 del 04/03/2008), l’individuazione diretta e il conferimento di incarichi *“intuitu personae”* da parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, sono da ritenersi del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione delle procedure di conferimento degli incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni;
- DATO ATTO** che è fatto in ogni caso divieto per i componenti degli uffici di supporto all’attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno (la giurisprudenza contabile ha più volte affermato e rimarcato tale principio (*cfr., ex multis, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A*);
- CONSIDERATO** che, allo stato attuale, le carenze di personale, le esigenze e le necessità organizzative dell’ente, l’aumentata complessità dei procedimenti amministrativi - sia in termini quantitativi sia in termini di complessità strutturale - scaturenti dai continui interventi normativi hanno condotto ad un aumento del carico di lavoro dei dipendenti comunali, e che quindi tali criticità non consentono di individuare, all’interno dell’Amministrazione, personale di ruolo da assegnare ai suddetti uffici, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi esistenti e già in sofferenza;
- RILEVATO** che l’art. 90 TUEL prevede che il rapporto contrattuale instaurato dall’ente locale con i componenti degli uffici di supporto è regolato dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali;

che i collaboratori esterni sono nominati con Decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte normativa;

che i successivi contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato saranno stipulati dal Dirigente competente in materia di gestione generale del personale (Trattamento Giuridico);

che il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, si costituisce in virtù di un rapporto fiduciario (*intuitu personae*) con il soggetto politico che richiede l'assunzione di personale (nella fattispecie, il Sindaco) e che, pertanto, lo stesso si risolve automaticamente alla scadenza del mandato elettivo sindacale ovvero al venir meno del predetto rapporto fiduciario, evento, questo, che dovrà essere certificato con apposita nota espressa del Sindaco;

CONSIDERATO che le assunzioni di cui al presente decreto non comportano variazioni in aumento di spesa, in quanto già previste nella deliberazione giuntale n. 23/2023 e 137/2024, avente ad oggetto la Programmazione del fabbisogno personale e che trovano collocazione contabile nel Bilancio di previsione 2024/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2024;

DATO ATTO: che il presente provvedimento costituisce atto di attuazione della richiamata programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato e flessibile - anno 2024 - del Comune di Terracina;

che il Comune di Terracina non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario o Ente dissestato;

RICHIAMATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente ha rispettato i vincoli di spesa, previsti dalle norme di legge in soggetta materia;

VERIFICATO altresì che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VISTI l'art. 53, commi 1 e 2, e l'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (cd. "Testo Unico degli Enti Locali"), nonché l'art. 21 del vigente Statuto Comunale;

DECRETA

1. di **NOMINARE**

1.1. il **dott. Umberto MACCI nato a Priverno il 10/08/1959 Capo di Gabinetto** ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di diritto pubblico, con la qualifica di Funzionario servizi amministrativo/contabile – area dei Funzionari (ex ctg. D)- presso il Gabinetto del Sindaco, fino al 10/08/2026, data di maturazione del requisito dell'età anagrafica, che stante l'attuale normativa pensionistica, impone all'Ente la cessazione del rapporto di servizio, salvo diversa successiva previsione normativa;

2. di **STABILIRE:**

2.1. che al **dott. Umberto MACCI** sia corrisposta la retribuzione annua lorda, correlata alla qualifica professionale di Funzionario servizi amministrativo/contabile – area dei Funzionari (ex ctg. D) di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali per il personale non dirigente e il trattamento economico accessorio previsto dalla disciplina n salvo diversa determinazione dell'Amministrazione;

2.2. che ai medesimi compensi sono applicati gli oneri riflessi e di legge;

- 2.3. che - fermi restando i limiti orari massimali mensili previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente - l'orario di lavoro non è predeterminabile, a causa delle particolari caratteristiche dell'attività esercitata;
- 2.4. che, in caso di cessazione contrattuale anticipata (per recesso ovvero per risoluzione conseguente al venir meno del rapporto fiduciario intuitu personae), il termine di preavviso è ridotto a giorni quindici;
- 2.5. che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (*vds., ex multis, Corte dei Conti, sezione controllo Umbria – parere n. 79/2019*).
3. di **DARE ATTO** che la formalizzazione ed il perfezionamento del predetto incarico avverrà con la firma del contratto individuale di lavoro a tempo determinato della cui stipula, in rappresentanza dell'Ente, è incaricato il Dirigente del Dipartimento comunale competente in materia di gestione del personale;
4. di **NOTIFICARE** il presente atto – a mezzo pec – al dott. Umberto MACCI nonché di rimetterne copia – a mezzo assegnazione interna del protocollo comunale - al Segretario Generale, al Dirigente del Dipartimento V Area Gestione del Personale, Welfare, Attività e Beni Culturali, Turismo ed Eventi per gli eventuali, ulteriori incombeni di competenza.

Il Sindaco

Arch. Francesco Giannetti (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.